

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 6

Riunione del 18 OTTOBRE 2006

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

**06.06.07x30.05.06- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI :**

- **LA FICO FRANCO** dirigente PGS CLAN DEI RAGAZZI
- **TORRISI VANESSA** atleta
-

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

osserva

Il Presidente della Soc. Clan dei Ragazzi di S. Giovanni La Punta (CT), denunciava la irregolarità della firma apposta in calce al modulo di tesseramento dell'atleta Torrissi Vanessa al Pro Volley Team Modica , cui seguiva l'indagine della Procura Federale che accertava la fondatezza di quanto denunciato, attraverso una articolata e puntuale attività di indagine.

Al riguardo La Fico Franco - n. q. di Dirigente della PGS Clan dei Ragazzi , confermava di avere egli stesso sottoscritto il modulo di tesseramento previa alterazione della firma , apposta in calce , deducendo di averlo appositamente fatto in quanto temeva che il compenso concordato con l'atleta, da quest'ultima non sarebbe stato pagato.

Conseguentemente alla dichiarazione resa dal La Fico veniva invalidato il trasferimento alla Pro Volley Modica, cui seguiva una ulteriore inchiesta da parte della Procura Federale, intervenendo nelle more una transazione tra le parti in causa cosicché oggi Torrissi Vanessa, convenzionalmente, è stata tesserata per la Pro Volley Modica.

Pur dovendosi riconoscere sanata la posizione tesserativa della Torrisi Vanessa, resta comunque da valutare il comportamento che le parti interessate, La Fico Franco e Torrisi Vanessa, hanno tenuto in occasione del trasferimento adottato conseguentemente alla presentazione del modello di tesseramento irregolarmente , ma intenzionalmente così sottoscritto.

Al riguardo evidenzia in punto di

Diritto

La relazione ex art.72 R.G., siccome integrata con il documento del 13-09-2006 a firma del Procuratore Federale , è puntuale nell'evidenziare il comportamento antiregolamentare tenuto dalle parti in conseguenza del trasferimento ed al riguardo si ritiene di dover distinguere le posizioni del La Fico Franco e di Torrisi Vanessa che, sotto diversi aspetti, incidono sui principi della lealtà e probità sportiva .

LA FICO FRANCO - La posizione di questo tesserato, nella fattispecie all'esame, si evidenzia grave , posto che intenzionalmente ha elaborato un documento irregolare.

Invero , come emerge dalle dichiarazioni rese, egli non ha esitato a confessare , anche all'udienza dibattimentale, di avere formato il modello di trasferimento dell'atleta Torrisi al Pro Volley Modica, in maniera irregolare , anche se ha giustificato tale sua scelta per cautelare la Società da eventuali inadempimenti , da parte dell'atleta , con riferimento al pagamento del compenso per il disposto ed autorizzato trasferimento..

Orbene, posto che la Fipav attraverso una propria struttura , o meglio dipartimento, quale quello del trasferimento, conferisce certezza a tutte le situazioni giuridiche soggettive che si acquisiscono con l'iscrizione alla Federazione, certezza che è rivolta ai medesimi iscritti.

Grave si pone la violazione di quel tesserato che utilizza con intenti assolutamente illegittimi lo strumento del tesseramento e la medesima organizzazione della pallavolo laddove ogni e qualunque giustificazione, anche se sostenuta da eventuale criterio logico, si pone in ogni caso illegittima perché mina alla radice quel fondamento di certezza che la Fipav assicura.

Sostanzialmente, la violazione nella quale è incorso il La Fico, anche se ha esplicitato direttamente gli effetti sul tesseramento della Torrisi, in via principale è una violazione di legge il cui primo destinatario è la Federazione medesima , posto che ha imbastito un procedimento i cui effetti avrebbero potuto minare alla radice la credibilità della Federazione medesima .

./.

Da ultimo, non può ritenersi l'autodenuncia del medesimo La Fico idonea per la valutazione di eventuali attenuanti, né idonea alla valutazione di un comportamento processualmente collaborativo, posto che la collaborazione trova fondamento nell'interesse personale di invalidare il trasferimento della Torrissi presso la Pro Volley Team Modica

TORRISI VANESSA -

La posizione dell'atleta, in relazione alla fattispecie all'esame, pur non assumendo il medesimo grado di intenzionalità nel violare il precetto della lealtà sportiva sopra prospettato, deve riconoscersi che l'ha pur sempre violato .

Invero, va riconosciuto , con riferimento al profilo di autodenuncia da parte del La Fico che certamente tra le parti era stato raggiunto un accordo economico per il disposto trasferimento, ipotesi questa peraltro avvalorata anche dalla raggiunta transazione , siccome perfezionata nelle more del presente procedimento ,

Infatti, al riguardo, il La Fico giustifica la dichiarata sua riserva mentale - dalle quale scaturisce la illegittimità della sottoscrizione del modello di trasferimento - con la momentanea indisponibilità economica della Torrissi Vanessa, che nel contempo, premeva per ottenere il trasferimento presso il pro Volley Modica, posto che doveva iniziarsi l'attività agonistica.

In questo, atteso che nella fattispecie all'esame si deve escludere la gratuità del trasferimento e, atteso che, la Torrissi non ha prodotto alcuna ricevuta al riguardo, la prova sulla veridicità dell'autodenuncia di La Fico Franco deve ritenersi raggiunta e conseguentemente, ritenersi la Torrissi Vanessa responsabile di averne violato il principio di lealtà sportiva, per non avere corrisposto quanto pattuito e a fronte dell'ottenuto trasferimento.

P. Q. M.

Determina a carico di La Fico Franco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 (uno) ;

determina a carico di Torrissi Vanessa la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre):

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 2 novembre 2006